



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
B O L O G N A

INFORMAZIONI PER I TESTIMONI

Il testimone è colui che ha assistito a fatti di reato, e comunque che è a conoscenza di circostanze utili all'Autorità Giudiziaria per la ricostruzione di un fatto oggetto di un processo penale.

Obblighi

La persona chiamata a rendere testimonianza ha l'obbligo:

- di presentarsi
- di rispondere secondo verità

In caso di mancata presentazione nel luogo, giorno e ora stabiliti nella citazione, senza addurre legittimo impedimento, il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, e può altresì condannarlo, con ordinanza, al pagamento di una somma da € 51 a € 516 a favore della cassa delle ammende, nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (art. 133 c.p.p.).

Il codice punisce con la reclusione da due a sei anni la falsa testimonianza, la testimonianza reticente e il rifiuto di rispondere (art. 372 c.p.).

Hanno l'obbligo di comparire, ma possono astenersi dal testimoniare:

- i prossimi congiunti dell'imputato, che hanno la facoltà, ma non l'obbligo di deporre, salvi i casi in cui abbiano presentato denuncia o querela, ovvero essi o un prossimo congiunto siano offesi dal reato;
- i ministri di confessioni religiose, gli avvocati, i notai, i medici, gli esercenti una professione per la quale sono tenuti al segreto professionale, i pubblici ufficiali tenuti al segreto d'ufficio, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferire su ciò che hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ovvero quando devono deporre su fatti costituenti reato perseguibile d'ufficio.

Impedimenti

Se il testimone, il giorno fissato per l'udienza, si trova in una situazione che gli rende impossibile la presenza, deve comunicarlo tempestivamente, inviando la comunicazione contenente le ragioni dell'impedimento, e l'eventuale certificazione, all'indirizzo di posta elettronica:

[procmin.bologna@giustizia.it](mailto:procmin.bologna@giustizia.it)

[dibattimento.procmin.bologna@giustiziacerit.it](mailto:dibattimento.procmin.bologna@giustiziacerit.it) (per i soli titolari di posta elettronica certificata)

Il testimone che invierà la giustificazione recante l'indicazione del legittimo impedimento a comparire verrà convocato per l'udienza successiva.

Se l'impedimento è di natura permanente, e quindi comporta l'impossibilità assoluta di comparire a qualsiasi udienza, ciò dovrà risultare espressamente dalla certificazione inviata.

### Indennità

Gli artt. 45-48 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 prevedono un'indennità per l'impegno prestatosi dal testimone.

In particolare:

- spetta l'indennità di € 0,36 al giorno ai testimoni residenti nel comune in cui si trova l'ufficio giudiziario davanti al quale sono stati citati, ovvero residenti in un comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'ufficio giudiziario (art. 45);
- ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo di classe economica. In quest'ultimo caso occorre chiedere prima all'autorità giudiziaria l'autorizzazione al volo aereo, inviando la richiesta agli indirizzi di posta elettronica sopra indicati.  
Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno (art. 46);
- ai testimoni minori di anni 14 non spetta alcuna indennità;
- agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni;
- ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza (art. 48).

La richiesta di indennità va presentata alla cancelleria penale del Tribunale per i Minorenni di Bologna entro cento giorni dalla data della testimonianza.

Il cancelliere presso il Tribunale, a richiesta, rilascia al testimone il certificato necessario per giustificare l'assenza dal luogo di lavoro.